

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER  
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO  
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 33 DEL 13.05.1994  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 9 DEL 28.02.2002**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE  
SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE  
DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

## SOMMARIO

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe
- Art. 4 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 5 Piano generale degli impianti
- Art. 6 Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari
- Art. 7 Limitazioni e divieti
- Art. 8 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

### CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

- Art. 9 Oggetto
- Art. 10 Soggetto passivo
- Art. 11 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 12 Tariffe
- Art. 13 Dichiarazione
- Art. 14 Regolamento dell'imposta
- Art. 15 Rimborsi
- Art. 16 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta
- Art. 17 Riduzioni dell'imposta
- Art. 18 Esenzioni dall'imposta

### CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 19 Oggetto
- Art. 20 Superficie degli impianti
- Art. 21 Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 22 Modalità delle pubbliche affissioni
- Art. 23 Riduzioni del diritto
- Art. 24 Esenzioni del diritto
- Art. 25 Pagamento del diritto

### CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 26 Sanzioni tributarie e interessi
- Art. 27 Sanzioni amministrative
- Art. 28 Gestione del Servizio
- Art. 29 Norme finali
- Art. 30 Entrata in vigore

## **C A P O I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1, 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 2**

##### **Ambito di applicazione**

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Cusano Milanino sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente Regolamento e del D.Lgs. 507/1993.

#### **Art. 3**

##### **Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe**

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n. 21385 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati all'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe QUARTA.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio comunale sono suddivise in relazione alla loro importanza economica e commerciale, in due categorie, una speciale e una normale.

Nelle località comprese nella categoria speciale le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, sono soggette ad una maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla tariffa normale.

La superficie complessiva degli impianti delle pubbliche affissioni installati in categoria speciale e destinati alle affissioni commerciali non è superiore al 50% della superficie complessiva adibita a dette affissioni.

La superficie complessiva delle località ricomprese nella categoria speciale non supera il 35% di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

Le località comprese nella categoria speciale sono riportate nell'apposito elenco allegato al presente Regolamento.

**Art. 4**  
**Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari**

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs 507/1993, il Comune dispone che se l'impianto viene collocato nel centro urbano, così come definito nell'art. 3 del Codice della Strada, e su strade comunali, il Comune non pone alcun limite o divieto, fatte salve le disposizioni in materia di disciplina previste dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana, e dai piani di segnaletica comunali.

Vengono riconosciute le seguenti tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:

Tipologie:

- standardi bifacciali	n. 68
- standardi monofacciali	n. 8
- tabelle	n. 50
- poster	n. 1
- spazi su muri	n. 198

per un totale di mq. 530.

Impianti pubblici:

- a) destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica:  
20%
- b) destinati ad affissioni di natura commerciale:  
75%
- c) da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette:  
5%

**Art. 5**  
**Piano generale degli impianti**

In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993 la realizzazione del piano generale degli impianti è affidata all'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero alla ditta concessionaria del servizio, sentito il parere della Polizia Municipale e dopo l'approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale.

A tale scopo sono fissati i seguenti criteri:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;

- b) il piano dovrà tenere conto e quindi rispettare l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio culturale;
- d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzare alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.92 n. 285, D.Lgs. 10.9.93 n. 360) al regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso (D.P.R. 16.12.93 n. 495), al regolamento di Polizia Urbana e traffico.

Per quanto riguarda la segnaletica direzionale ed industriale, si richiama la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7385 del 31.1.92.

#### **Art. 6 Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari**

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune che rilascia apposita autorizzazione.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intenda installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su aree o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7.8.1990 n. 241.

#### **Art. 7 Limitazioni e divieti**

E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è vietata. E' consentita solamente per le iniziative promosse dalle Pubbliche Amministrazioni.

#### **Art. 8 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali**

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

## **C A P O   I I**

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

#### **Art. 9**

##### **Oggetto**

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### **Art. 10**

##### **Soggetto passivo**

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **Art. 11**

##### **Modalità di applicazione dell'imposta**

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

## **Art. 12**

### **Tariffe**

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo. Le tariffe si intendono prorogate di anno in anno qualora non modificate entro il suddetto termine.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

## **Art. 13**

### **Dichiarazione**

Il soggetto passivo di cui all'art. 11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune – ovvero al concessionario – apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune o da concessionario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

## **Art. 14**

### **Pagamento dell'imposta**

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli artt. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

## **Art. 15**

### **Rimborsi**

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.  
Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

**Art. 16**  
**Accertamento d'ufficio e**  
**riscossione coattiva dell'imposta**

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 507/1993 ed eventuali successive modifiche.

**Art. 17**  
**Riduzioni dell'imposta**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

**Art. 18**  
**Esenzioni dell'imposta**

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicità esposta all'interno dei mezzi di trasporto pubblico;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

### **C A P O   I I I**

#### **SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

##### **Art. 19**

###### **Oggetto**

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costruiti.

##### **Art. 20**

###### **Superficie degli impianti**

Il Comune di Cusano Milanino con popolazione al 31.12.1991 di n. 21385 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 252.

A tale proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di metri quadrati 530 pari a n. 757 manifesti delle dimensioni di cm. 70 x 100.

##### **Art. 21**

###### **Diritto sulle pubbliche affissioni**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale adottata con le stesse modalità delle tariffe per l'imposta sulla pubblicità.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

##### **Art. 22**

###### **Modalità delle pubbliche affissioni**

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune o il concessionario rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

### **Art. 23 Riduzioni del diritto**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

**Art. 24**  
**Esenzioni dal diritto**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

**Art. 25**  
**Pagamento del diritto**

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 16 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

**CAPO IV**

**DISPOSIZIONI COMUNI**

**Art. 26**  
**Sanzioni tributarie e interessi**

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato. Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

**Art. 27**  
**Sanzioni amministrative**

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione del medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

**Art. 28**  
**Gestione del servizio**

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

I controlli ed i rapporti tra il Comune ed il concessionario saranno stabiliti e regolati, in sede di concessione, da apposito capitolato.

**Art. 29**  
**Norme finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

**Art. 30**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.06.1990, n. 142, è stato pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Le disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

**ELENCO DELLE LOCALITÀ COMPRESSE NELLA CATEGORIA SPECIALE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, LIMITATAMENTE A QUELLE DI NATURA COMMERCIALE:**

VIA COOPERAZIONE, PIAZZA XXV APRILE, VIA SORMANI, STRADA ALESSANDRINA, VIA SEVESO, VIA MARMOLADA, VIA ZUCCHI, PIAZZA MARCELLINO, PIAZZA TRENTO E TRIESTE, VIA MANZONI, VIALE MARCONI, VIALE MATTEOTTI, PIAZZA ALLENDE, PIAZZA DEL COMUNE.